



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Opposizione atto pignoramento avv. D. Casulli - Mandato all'avv. Olimpia Cimaglia.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno (dieci) del mese di ottobre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore Generale riferisce:

Con deliberazione presidenziale n° 135 del 27.05.96 e successiva di ratifica n° 142 del 04.07.96, si ritenne necessario costituirsi in giudizio, affidando il mandato difensivo all'avv. Olimpia Cimaglia, avverso il ricorso ex art. 28 della L. n° 300/70 promosso dal sig. Imperio Michele, in qualità di segretario comprensoriale della FIT-CISL, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Casulli, inteso ad ottenere la condanna dell'Azienda per comportamento antisindacale, consistito nell'aver posto in aspettativa, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, il dipendente Matacchiera Vito Michele.

Con decreto emesso in data 24 luglio 1996, il Pretore adito dichiarava l'antisindacalità del comportamento dell'A.M.A.T. e, conseguentemente, ordinava alla stessa di corrispondere in favore del Matacchiera la retribuzione relativa al periodo 9.4-16.5.96; inoltre, condannava l'Azienda convenuta al pagamento delle spese della procedura che liquidava in complessive £ 1.020.000, di cui £ 660.000 per onorari, oltre a IVA e CAP, con distrazione in favore dell'avv. Domenico Casulli, anticipatario.

Il decreto in oggetto é stato comunicato dalla Cancelleria della Pretura all'Avv. Cimaglia in data 26/07/1996 e il legale ha provveduto, in pari data, a trasmettermi lo stesso per gli adempimenti conseguenziali.

Immediatamente, vale a dire nella stessa giornata del 26/07/1996, l'Azienda ha emesso mandato di pagamento sia a favore del Matacchiera, sia a favore dell'avv. D. Casulli per la somme indicate in decreto.

Senonchè in pari data veniva notificato all'AMAT atto di precetto ad istanza dell'avv. Casulli per il pagamento in favore del Matacchiera della somma di £ 3.400.000, ed in proprio favore della somma complessiva di £ 1.702.300, oltre a IVA e CAP, ivi comprese le ulteriori spese e competenze dell'atto di precetto.

L'avv. Casulli, cui non sono state corrisposte le competenze rivenienti dall'atto di precetto in quanto l'Azienda riteneva e ritiene di aver più che tempestivamente eseguito il decreto pretorile, in data 27.09.96 ha notificato atto di pignoramento presso terzi, citando all'udienza del 17/10/1996 il Monte dei Paschi di Siena, tesoriere aziendale, nonché l'AMAT per gli adempimenti di cui all'art.547 c.p.c.

Poiché l'AMAT ha adempiuto tempestivamente a quanto previsto nel decreto emesso in data 24/07/1996 e comunicato il successivo 26, propongo di proporre opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi, notificato ad istanza dell'Avv. Domenico Casulli, avendo l'Azienda provveduto ad adempiere la propria obbligazione.

Si ravvisa, infatti, ad opinione dello scrivente, un comportamento dell'avv. Casulli non in linea con gli orientamenti giurisprudenziali che riconoscono agli enti pubblici i tempi tecnici necessari per predisporre il pagamento.

Inoltre tale comportamento, in verità molto diffuso tra alcuni appartenenti alla classe forense di questa città, appare quantomeno contrario ad ogni principio deontologico e di correttezza professionale, mirato a lucrare, con poca fatica, ulteriori compensi aggiuntivi a quanto disposto dal giudice, a tutto danno della finanza pubblica.

Sarebbe opportuno investire della questione l'Ordine Professionale, che certamente non sarà composto da elementi che pongono in atto simili comportamenti, ed in seconda istanza anche la stampa e l'opinione pubblica.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udito il Direttore;
- visti gli atti;
- ritenuto dover proporre opposizione, per le motivazioni esplicitate dal Direttore Generale, avverso l'atto di pignoramento notificato ad istanza dell'avv. Domenico Casulli;
- visto il bilancio preventivo 1996;
- visto il D.P.R. n° 902/1986;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di proporre, per le motivazioni in narrativa specificate, opposizione avverso l'atto di pignoramento notificato ad istanza dell'avv. Domenico Casulli, affidando il mandato di difesa dell'Azienda all'avv. Olimpia Cimaglia;
- di porre la spesa di £ 200.000, salvo conguaglio, a titolo di acconto per fondo spese, a carico del bilancio di previsione 1996, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi";
- di dare comunicazione al Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Taranto di siffatti comportamenti.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **10 OTT. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 17/ottobre/1996

Prot. n° : Dir/ 2004/96

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

M. D. P. 6

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 10 ottobre 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 -
222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 -
233 - 234.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

27 SET. 1996

Avv. DOMENICO CASULLI
Via Pitagora 142 Tel. e Fax 4527674

10061 di Prot.

Al Pretore di Taranto - Giudice dell'Esecuzione

_____ ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Il sottoscritto avv. Domenico Casulli, nella qualità di difensore di se medesimo, domiciliato presso il proprio studio in Taranto, via Pitagora 142,

p r e m e s s o

- che con provvedimento del 24/7/1996 il Pretore del Lavoro di Taranto dichiarava l'antisindacalità - ex art. 28 l. 300/1970 - del comportamento dell'A.M.A.T. nei confronti della FIT - CISL, rappresentata e difesa dal sottoscritto procuratore, e condannava, fra l'altro, l'Azienda al pagamento delle spese processuali liquidate in f. 1.020.000 da distrarre;
- che il decreto, munito di formula esecutiva in data 25/7/1996, veniva notificato insieme a precetto in data 26/7/1996;
- che tale precetto portava l'intimazione di pagare in favore del sottoscritto la somma complessiva di f. 1.732.300, oltre I.V.A. e C.A.P.;
- che l'A.M.A.T. ha adempiuto solo parzialmente all'intimazione pagando la somma di f. 1.020.000, oltre IVA e CAP;
- che, pertanto, il sottoscritto rimane creditore della differenza tra quanto intimato in precetto (f. 1.732.300)

B
*Proprio
Legale*

*2000
3000
V*

e quanto liquidato dall'A.M.A.T. (f. 1.020.000) pari a f. 712.300, oltre interessi legali a far data dal 1° agosto 1996, I.V.A. e C.A.P.;

- che il Monte Paschi di Siena di Taranto, viale Magna Grecia, è depositario di fondi in denaro di competenza della stessa A.M.A.T.;

- che l'istante intende procedere al pignoramento delle somme depositate e depositande fino all'udienza di dichiarazione ex art. 547 c.p.c., per l'integrale soddisfo del proprio credito, e comunque fino alla concorrenza di f. 2.500.000;

c i t a

1) il Monte Paschi di Siena, filiale di Taranto, viale Magna Grecia 76/78, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

2) l'A.M.A.T., in persona del suo rappresentante legale pro tempore, con sede in Taranto, via C. Battisti 657;

a comparire davanti al Pretore di Taranto, c/o il Tribunale di Taranto, via Marche, all'udienza del 17/10/1996 ore 9.30, con il prosieguo, quanto al primo, perchè renda la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., e quanto alla seconda perchè sia presente alla dichiarazione ed agli atti ulteriori, con espresso avvertimento che, non comparendo, si procederà come per legge.

Taranto, 21/9/1996

Avv. Domenico Casulli



Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto

Ufficio Unico Notifiche

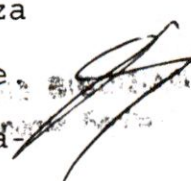
A richiesta dell'avv. Domenico Casulli, difensore di se medesimo, io sottoscritto ufficiale giudiziario, addetto al suindicato ufficio, visto il decreto in data 24/7/1996 del Pretore di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, munito della formula esecutiva il 25/7/1996 e notificato alla debitrice A.M.A.T. in data 26/7/1996 insieme ad atto di precetto;

ho pignorato

tutte le somme dovute e debende dal Monte dei Paschi di Siena, filiale di Taranto, viale Magna Grecia 76/78, all'A.M.A.T. in forza dei rapporti contrattuali tra essi correnti, fino alla concorrenza di £. 2.500.000

e ho quindi ingiunto

ai sensi dell'art. 492 c.p.c., al Monte dei Paschi di Siena, filiale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate all'espropriazione; ho altresì intimato ai sensi dell'art. 543 c.p.c., al Monte dei Paschi di Siena, filia-

le di Taranto, di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice sotto le previste sanzioni di legge. 
Consequentemente ho notificato il suesteso atto di citazione al Monte dei Paschi di Siena, filiale di Taranto, viale Magna Grecia 76/78, consegnandone copia a mani di

Altra copia ho notificato all'A.M.A.T., via C. Battisti 657, mediante consegna a mani di

Leoni Mirco
legale
27.1.98



26 LUG. 1996

8277

di Prot.

URGENTE

AW. DOMENICO CASULLI
Via Pitagora, 142 - Tel. 3 Fax 4527674
74100 TARANTO

Conto S. L. H.
legge ratto
10/13.

IL PRETORE

- sciogliendo la riserva sul ricorso ex art. 28 L. 300/1970 proposto in data 7.5.1996 dal Sindacato territoriale provinciale FIT-CISL di Taranto, in persona del suo Segretario M. Imperio, nei confronti dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto;
- considerato che l'esercizio di un diritto quale il godimento dei permessi sindacali non può essere fonte di responsabilità per il lavoratore designato dalla propria organizzazione di appartenenza nei confronti del datore di lavoro;
- rilevato che Matacchiera Vito ha usufruito di detti permessi secondo le modalità e nella misura correnti presso l'azienda convenuta;
- rilevato, in proposito, che non costituisce in alcun modo oggetto della presente procedura valutare entità e modalità di fruizione dei permessi sindacali presso l'AMAT;
- ritenuto, pertanto, che il provvedimento adottato in data 4.4.1996 dall'AMAT presenti il carattere dell'antisindacalità denunciata poichè oggettivamente idoneo ad impedire o comunque limitare l'esercizio del diritto di cui all'art. 23 Stat. Lav.;
- ritenuto, altresì, che il provvedimento adottato non appare riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 24, co. 2, R.D. n. 148/1931, All. A, il quale presuppone pur sempre una causa di impedimento allo svolgimento delle proprie funzioni di natura temporanea (cfr. i commi 4, 6, 11) risolvendosi altrimenti l'iniziativa datoriale in un provvedimento di espulsione del lavoratore dalla compagine aziendale;
- considerato che il provvedimento con cui l'AMAT ha collocato in aspettativa sindacale retribuita il Matacchiera ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo

OFF. RAG.
10/13.

N. Cron. **25047** Mod. A
CONTROVERSIA LAVORO
Ind. trasferta L. 30/10/90
Taranto, 26 LUG. 1996

Nazionale 16.9.1987 a far tempo dal 16.5.1996 a seguito della nomina dello stesso a segretario nazionale della FIT-CISL, comporta la revoca del provvedimento del 4.4.1996;

- evidenziato, però, che detta circostanza non è sufficiente a far venir meno tutti gli effetti del provvedimento denunziato posto che tra questi va ricompreso la mancata retribuzione del Matacchiera;
- ritenuto che anche gli effetti destinati a operare nella sfera individuale del lavoratore (nel caso di specie, di natura economica), laddove siano una conseguenza della condotta antisindacale, evidentemente caratterizzata dalla plurioffensività, possono essere fatti valere in sede di procedimento ex art. 28 Stat. Lav. (cfr. Cass. n. 4030/1980 con riguardo a statuizioni aventi ad oggetto l'ordine di pagamento);
- ravvisata, in conclusione, la attualità del comportamento antisindacale in esame limitatamente al pagamento della retribuzione relativa al periodo dal 9.4 al 16.5.1996 al citato dipendente;

P.Q.M.

dichiara la antisindacalità del comportamento dell'A.M.A.T. consistente nell'adozione del provvedimento di collocamento in aspettativa di Matacchiera Vito M. ed ordina alla stessa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, di corrispondere in favore di detto dipendente la retribuzione relativa al periodo dal 9.4 al 16.5.1996; condanna, altresì, la azienda convenuta alla rifusione delle spese della presente procedura, che liquida in complessive £ 1.020.000 di cui £ 660.000 per onorari, oltre IVA e CAP, con distrazione in favore dell'Avv. D. Casulli, anticipatorio.

Taranto, 24.7.1996

Il Pretore

Dott. A. M. MARRA



PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ogg. 24 LUG 1996
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO



Copia conforme all'originale

Taranto 25 LUG. 1896



IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere
a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Mini-
stero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali
della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne
siano legalmente richiesti.

Taranto, 25-7-1996 199 _____

L. DIRETTORE DI CANCELLERIA
Pro (Lucia Paciulli)

E' copia fotostatica in n. 2 fasciate conforme
all'originale, che si rilascia in forma esecutiva
a richiesta di avv. R. Cancelli

Taranto, il 25-7-1996

Il Cancelliere
L. DIRETTORE DI CANCELLERIA
Pro (Lucia Paciulli)

V.to per autentica
Esatto, a 25/7/1996
L. CANCELLIERE



ATTO DI PRECETTO

Il sottoscritto avv. Domenico Casulli,
domiciliato presso il suo studio in Taranto, via Pi-
tagora 142, in qualità di procuratore della FIT -
CISL nel giudizio ex art. 28 l.300/1970 da questa
promosso nei confronti dell'A.M.A.T. con atto depo-
sitato il 7/5/1996,

p r e m e s s o

- che con decreto del 24/7/1996, il Pretore di Ta-
ranto, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarava
l'antisindacalità del comportamento dell' Azienda
convenuta, ordinando al Direttore di esercizio
dell'A.M.A.T. di corrispondere al dipendente Mata-
chiera Vito Michele la retribuzione relativa al pe-
riodo 9/4/1996 - 16/5/1996, e condannando altresì la
stessa A.M.A.T. al pagamento delle spese processuali
liquidate in £. 1.020.000, da distrarre in favore
del sottoscritto procuratore anticipante;

- che copia di tale decreto, esecutivo ex lege, mu-
nito di formula esecutiva il 25/7/1996, viene noti-
ficata in una con il presente atto;

tanto premesso, il sottoscritto, nella qualità

intima e fa precetto

all'A.M.A.T., in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliato in Taranto, via C. Battisti

657, di pagare entro il termine di gg. 10 dalla notifica del presente atto, avvertendo che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata, le somme di seguito esposte:

in favore di Mataracchiera Vito M.: £. 3.400.000, salvo più precisi conteggi, per la retribuzione relativa al periodo 6/4 - 16/5/96, oltre rivalutazione ed interessi;

in favore del sottoscritto procuratore: £. 1.020.000 liquidate in decreto, cui devono aggiungersi

	per spese	per competenze
posiz. archivio		£. 70.000=
richiesta copie	£. 2.000	£. 18.000=
ritiro copie		£. 18.000=
dis. tit. esec.		£. 18.000=
atto di precetto ...		£. 70.000=
rich. notifica	£. 15.000	£. 18.000=
rit. es. notif.		£. 18.000=
form. fascic.		£. 18.000=
sessione		£. 70.000=
corr. inf.	£. 10.000	£. 70.000=
onorario		£. 80.000=
nota spese		£. 35.000=
spese forfett. 10% ..	_____	£. <u>152.300=</u>

£. 27.000

£. 1.675.300,

per un totale di £. 1.702.300, oltre C.A.P. e I.V.A.
e le altre spese occorrente.

Taranto, 26/7/1996

Avv. Domenico Casulli

